

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

37/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

**Servizi pubblici locali – Approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell’art.23 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133** 2

**Ministero dell’Interno: modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora – Circolare n. 22 del 21 luglio 2010** 3

**Patto di stabilità 2010 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio semestrale per l’anno 2010 del Patto di Stabilità interno per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti** 3

**Federalismo Fiscale – Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto per la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province** 4

**Servizi pubblici locali – Approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'art.23 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133**

Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio ha approvato lo schema di regolamento di attuazione dell'articolo 23- bis del decreto legge 112/2008, sulla gestione dei servizi pubblici locali .

Si tratta di una riforma che riguarda l'attuazione della liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

In linea generale non sarà più possibile gestire in house i servizi ma sarà necessario provvedere mediante gara pubblica.

Il regolamento si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica ad esclusione dei seguenti:

- a) servizio di distribuzione di gas naturale;
- b) servizio di distribuzione di energia elettrica;
- c) servizio di trasporto ferroviario regionale;
- d) gestione delle farmacie comunali;
- e) servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti.

Inoltre il regolamento introduce nuovi motivi di incompatibilità per chi ricopre o ha ricoperto incarichi pubblici nell'ente affidante.

A norma dell'art. 8 del regolamento infatti:

**ART. 8 (Distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione)**

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
3. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
4. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.
9. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
10. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Ministero dell'Interno: modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora – Circolare n. 22 del 21 luglio 2010**

Il Ministero dell'Interno rende noto che sul sito istituzionale [www.interno.it](http://www.interno.it) è stata pubblicata la circolare n. 22 del 2010 relativa al Decreto del Ministro dell'Interno in data 6 luglio 2010, recante le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

**Patto di stabilità 2010 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio semestrale per l'anno 2010 del Patto di Stabilità interno per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti**

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che in data 14 luglio 2010 è stato firmato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione sulla G.U., concernente il monitoraggio semestrale per l'anno 2010 del Patto di stabilità interno per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

I nuovi prospetti per il monitoraggio semestrale, disponibili a far data dal 30 luglio 2010, devono essere trasmessi utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).

### **Federalismo Fiscale – Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto per la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province**

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo, attuativo del federalismo fiscale, per la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, si è avviato un graduale processo che porterà a partire dal 2012 all'avvio della fase transitoria con il superamento del criterio della spesa storica .

Con il provvedimento vengono individuate le funzioni fondamentali di comuni, città metropolitane e province.

In particolare per i comuni sono individuate le seguenti funzioni:

- 1) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- 2) funzioni di polizia locale;
- 3) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- 4) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- 5) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- 6) funzioni del settore sociale.

Il decreto inoltre specifica che il fabbisogno standard per ciascuna funzione fondamentale avviene attraverso sia l'individuazione di modelli organizzativi, sia attraverso "l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi".

Il provvedimento prevede l'avvio nel 2012 della fase transitoria che porterà nel 2013 alla determinazione dei fabbisogni *standard* riguardo a tutte le funzioni fondamentali sopra dette con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Pubblichiamo di seguito il testo dello schema di decreto.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD DI COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno *standard* per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.
2. I fabbisogni *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate.
3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

**Art. 2 (Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)**

1. Ai fini del presente decreto, fino all'entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

- 1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
- 2) le funzioni di polizia locale;
- 3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- 4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- 5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- 6) le funzioni del settore sociale.

b) per le Province:

- 1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- 2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- 3) le funzioni nel campo dei trasporti;
- 4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- 5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
- 6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

**Art. 3 (Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)**

1. Il fabbisogno *standard*, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

- a) l'individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- b) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- c) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni *standard*.

**Art. 4 (Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)**

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* si articola nel seguente modo:

- a) Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;
- b) Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;
- c) ai fini di cui alle lettere a) e b), Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*;
- d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di *partner* scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni *standard*; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni *standard*, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;
- e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l'approvazione, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

#### Art. 5 (*Pubblicazione dei fabbisogni standard*)

1. La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

#### Art.6 (*Gradualità*)

1. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

2. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:
- nel 2011 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
  - nel 2012 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
  - nel 2013 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.
- Art. 7 (Revisione a regime dei fabbisogni standard)**
- Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni *standard* vengono rideterminati, con le modalità previste nel presente decreto, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.
  - Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
- Art. 8 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)**
- I fabbisogni *standard* delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.
  - La Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.
  - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Bergamo, 26 luglio 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord